

Linee guida sull'utilizzo di cookie e di altri strumenti di tracciamento

**GPDP**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Cosa sono i cookie, a cosa servono e perché riguardano la nostra privacy?

I **cookie** sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai dispositivi usati per la consultazione (computer, smartphone, tablet, smart TV, ecc.) per essere memorizzati e poi ritrasmessi agli stessi siti in occasione della visita successiva.

I cookie **semplificano e velocizzano gli accessi** ai siti web da parte degli utenti, in quanto memorizzano alcune informazioni relative agli stessi che non debbono più essere reperite ed elaborate dai dispositivi dopo il primo accesso. I cookie inoltre **semplificano la fruizione** di alcuni servizi web: infatti, possono ad esempio essere impiegati per tenere traccia degli articoli in un carrello degli acquisti online o delle informazioni utilizzate per la compilazione di un modulo informatico.

Tuttavia, i cookie sono molto utili anche ai soggetti che gestiscono i siti web, perché **consentono la raccolta e il trattamento di vari dati personali** (es: indirizzo IP, nome utente, identificativo univoco o indirizzo e-mail) e **dati non personali** (come le impostazioni della lingua o informazioni sul tipo di dispositivo che una persona sta utilizzando per navigare nel sito): informazioni che possono essere utilizzate a fini di marketing e di profilazione, e condivise eventualmente anche con terze parti.

Le nuove Linee guida del Garante



Lo scorso giugno il Garante ha approvato nuove Linee guida in materia di Cookie e altri strumenti di tracciamento tenendo conto:

- 1) **del quadro giuridico di riferimento**, soprattutto a seguito dell'introduzione del Regolamento 2016/679 (GDPR);
- 2) **della rapida e continua innovazione tecnica e tecnologica** delle reti e degli strumenti;
- 3) **dell'evoluzione del comportamento degli utenti**, che utilizzano sempre più spesso servizi (web, social media, app, ecc.) e strumenti plurimi (computer, tablet, smartphone, smart TV, ecc.), con il conseguente moltiplicarsi delle possibilità di raccolta e incrocio dei dati ad essi riferiti.

Gli elementi chiave delle nuove Linee guida sono:

- Promozione dell'accountability;
- Offerta agli utenti di informative trasparenti e chiare;
- Rafforzamento del meccanismo del consenso;
- Rispetto dei principi di privacy by design e by default.

Le nuove Linee guida, inoltre, estendono il loro ambito di applicazione oltre che ai cookie anche ad **altri strumenti di tracciamento**, come ad esempio il **fingerprinting**.

**Le indicazioni contenute
nelle linee guida
diventano operative dal
9 GENNAIO 2022**

L'informativa



Le nuove Linee guida suggeriscono alcuni miglioramenti che i titolari possono adottare al fine di rendere agli utenti una **informativa** conforme ai requisiti di trasparenza previsti dagli articoli 12 e 13 del Regolamento.

In particolare, l'informativa:

- deve avere un **linguaggio semplice ed accessibile**
- deve essere **multilayer**, cioè **dislocata su più livelli** o anche **resa tramite più canali e modalità** (cosiddetto **multichannel**), ad esempio con il ricorso a pop-up informativi, interazioni vocali, assistenti virtuali, contatto telefono, chatbot, ecc.

- Se si utilizzano **SOLO cookie tecnici**, la relativa informazione può essere collocata in home page o nell'informativa generale del sito web.

- Se si trattano anche altri **cookie** e altri identificatori «non tecnici», è indicato l'utilizzo di **banner** a comparsa immediata e di adeguate dimensioni che contengano:

- un **comando** (ad esempio una X in alto a destra) **per chiudere il banner senza prestare il consenso all'uso dei cookie** o delle altre tecniche di profilazione mantenendo, così, le impostazioni di default che dunque, appunto per impostazione predefinita, non ne consentano l'impiego;
- l'indicazione che il sito utilizza **cookie tecnici** e se del caso, **previo consenso dell'utente, cookie di profilazione o altri strumenti di tracciamento indicando le relative finalità** (informativa breve);
- il **link alla privacy policy contenente l'informativa completa**, inclusi gli eventuali altri soggetti destinatari dei dati personali, i tempi di conservazione dei dati e le modalità per esercitare i diritti di cui al Regolamento;
- un **comando per accettare** tutti i cookie o anche altre tecniche di tracciamento;
- il **link ad un'altra area nella quale poter scegliere in modo analitico le funzionalità, le terze parti e i cookie che si vogliono installare** e, tramite **due ulteriori comandi**, poter modificare le scelte già fatte, prestando il consenso all'impiego di tutti i cookie se non dato in precedenza o revocandolo, anche in unica soluzione, se già espresso. Al riguardo, è **buona prassi l'impiego di un segno grafico, una icona o altro accorgimento tecnico che indichi**, anche in modo essenziale - ad esempio nel footer di ogni pagina del dominio - **lo stato dei consensi resi dall'utente** consentendone l'eventuale modifica o aggiornamento. **L'area dedicata alle scelte di dettaglio** dovrà essere **raggiungibile** anche tramite un **ulteriore link posizionato nel footer** di qualsiasi pagina del dominio.

La soluzione suggerita, in linea con le previsioni di legge, non è tuttavia da considerarsi la sola che possa conseguire il duplice obiettivo di assicurare, per il tramite del trattamento, la conformità alle norme applicabili all'impiego di cookie e altri strumenti di tracciamento e la piena tutela degli interessati. Nel rispetto del nuovo regime di accountability, infatti, compete comunque al titolare l'individuazione degli accorgimenti e delle soluzioni più idonee, eventualmente anche incrementando la trasparenza in ordine alle scelte rimesse all'interessato e privilegiando il ricorso a meccanismi di acquisizione del consenso online in grado di conseguire il più ampio livello possibile di standardizzazione.

Il consenso



Le nuove Linee guida propongono significative innovazioni in tema di consenso

SCROLLING

Ai sensi del GDPR, non è ritenuto uno strumento adatto alla raccolta di un idoneo consenso, salva la sola ipotesi in cui venga inserito in un processo più articolato, nel quale l'utente sia in grado di generare un evento, registrabile e documentabile presso il server del sito, che possa essere qualificato come azione positiva idonea a manifestare in maniera inequivoca la volontà di **prestare un consenso al trattamento**. Al riguardo si precisa che il consenso all'impiego di cookie e altri strumenti di trattamento, ai fini della sua validità, deve rispettare, al pari di qualsiasi altra manifestazione di volontà dell'interessato circa il trattamento dei propri dati personali, tutti i requisiti imposti dal Regolamento; tra essi, in particolare, quello relativo all'obbligo, che grava sul titolare, di **dimostrarne l'avvenuta, corretta acquisizione**. Dato il regime di accountability, né nella disciplina di legge né nelle Linee Guida del Garante si prevede alcuna misura specifica circa le modalità per assicurare l'adempimento di tale obbligo. Il titolare potrà avvalersi, a tale scopo, di un **apposito cookie tecnico**; l'individuazione di misure alternative è rimessa esclusivamente al titolare stesso.

COOKIE WALL

Il meccanismo vincolante (cosiddetto «take it or leave it») nel quale l'utente viene obbligato, senza alternativa, ad esprimere il proprio consenso alla ricezione di cookie o altri strumenti di tracciamento è **da considerarsi illecito**. Fatta salva l'ipotesi - da verificare caso per caso in base ai principi del GDPR - nella quale il sito offra all'interessato la possibilità di accedere, senza prestare il proprio consenso all'installazione e all'uso di cookie, ad un contenuto o a un servizio equivalenti.

CONSENSI RACCOLTI IN PRECEDENZA E CONFORMI ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE DAL REGOLAMENTO

Mantengono validità a condizione che, al momento della loro acquisizione, siano stati registrati e siano dunque documentabili.

REITERAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONSENSO PER GLI UTENTI CHE ABBIANO SCELTO DI NON PRESTARLO MANTENENDO LE IMPOSTAZIONI DI DEFAULT

E' consentita nei seguenti casi:

- 1) se cambiano significativamente le condizioni del trattamento;
- 2) quando sia impossibile per il sito sapere se un cookie sia stato già memorizzato nel dispositivo;
- 3) quando siano trascorsi almeno 6 mesi dalla precedente presentazione del banner.